Spedizione in abbonamento postale **Anno 101° — Numero 185**

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 luglio 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 luglio 1960, n. 739.

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CAPITOLO I

Art. 1.

Nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per il tesoro possono essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:

a) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, alla riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte.

Possono essere altresì concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti.

Ai fini della determinazione del capitale di conduzione da ricostituire è computato anche il compenso del lavoro prestato dalla famiglia coltivatrice, secondo indici per ettaro-coltura che saranno determinati dal capo dello Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro i limiti stabiliti dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938. Per la classificazione delle aziende si applicano i criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

Agli affittuari coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai compartecipanti, anche se il fondo faccia parte di una grande o media azienda, i contributi di cui al presente articolo, relativamente alla quota di loro spettanza, possono essere concessi nella misura dell'80 per cento.

Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non eccede le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.

Art. 2.

Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1 coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda.

Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti, che ne facciano documentata richiesta, saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza.

Ai conduttori non proprietari, ai mezzadri e coloni che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario o riconosciute dalla legge, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto.

Qualora le opere di ripristino e di ricostruzione di cui all'art. 1, riguardanti più fondi, vengano eseguite da consorzi di proprietari, comunque esistenti o costituiti a questo scopo, il contributo sarà concesso al consorzio e sarà determinato per singole aziende, avuto riguardo alla loro ampiezza e alla quota di spesa ammessa a ciascuna riferibile.

Art. 3.

Nella determinazione delle spese per provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati ed agli altri lavori occorrenti per il ripristino della efficienza dell'azienda sarà computato il lavoro prestato dai componenti della famiglia coltivatrice.

Gli affittuari, i mezzadri, i coloni, i compartecipanti, i concessionari, i salariati fissi od occasionali sono preferiti nell'impiego per la esecuzione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.

Art. 4.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per le aziende ricadenti nei territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, sono competenti a concedere il contributo quando la spesa preventivata non superi i 30 milioni di lire.

Le domande per la concessione dei contributi e degli altri benefici di cui al precedente art. 1 devono essere presentate in carta libera all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'Ispettorato ripartimentale delle foreste entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che delimita le zone danneggiate.

Il pagamento dei contributi liquidati è disposto con ordinativi tratti sui fondi anticipati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante apertura di credito dell'importo massimo di 300 milioni a favore del capo dell'Ispettorato anche in deroga all'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Alla concessione e al pagamento dei contributi, quando la spesa preventivata per le opere e per gli acquisti superi i 30 milioni, provvede il Ministero.

A richiesta degli interessati, possono essere concesse anticipazioni fino al trenta per cento dell'ammontare del contributo. La rimanente parte è erogata in ragione dell'avanzamento dei lavori o degli acquisti effettuati.

CAPITOLO II

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario ed agli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subito una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, con preferenza ai coltivatori diretti.

I prestiti sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell'anno in corso e di quello successivo all'annata agraria in cui si è verificato lo evento.

Le stesse provvidenze possono essere concesse per la estinzione delle passività delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito con scadenza nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento.

I benefici di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal secondo comma dell'art. 1.

Art. 6.

I prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante: il tasso è ridotto all'1,50 per cento per i prestiti concessi ai coltivatori diretti, ai mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio.

I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti autorizzati, previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste sulla gravità dei danni riportati dall'azienda e sull'ammontare del credito occorrente.

Art. 7.

Per la concessione, l'utilizzazione e il rimborso allo Stato delle anticipazioni di cui all'art. 5 saranno apportate, mediante atti aggiuntivi, le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate in applicazione dell'art. 18 della legge 25 luglio 1957, n. 595.

I rischi di ciascuna operazione di prestito sono posti integralmente a carico degli Istituti e degli Enti mutuanti.

Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti con i relativi interessi, sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760.

CAPITOLO III

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere a suo totale carico le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, occorrenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dagli eventi di cui all'art. 1 ovvero per la sistemazione idraulico forestale ed agraria nei territori montani danneggiati. Possono anche essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Le stesse disposizioni si applicano per il ripristino delle strade interpoderali, degli acquedotti, degli elettrodotti e delle reti idrauliche ed impianti irrigui a servizio di più predii anche se non ricadenti in comprensori di bonifica.

Le opere di cui al comma precedente, se non ripristinate a totale carico dello Stato, sono ammesse ai contributi di cui all'art. 1 della presente legge.

TITOLO II

Art. 9.

All'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti, dopo il primo comma, i commi seguenti:

« Il Ministro per le finanze, in caso di eventi naturali di carattere eccezionale, che abbiano causato la perdita di almeno la metà del prodotto ordinario dei fondi, è autorizzato a concedere lo sgravio delle imposte, delle sovrimposte e delle addizionali dell'anno delimitando, di concerto coi Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, le zone colpite.

Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria, con la collaborazione, ove occorra, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli Ispettorati ripartimentali delle foreste ».

Art. 10.

Alle Province ed ai Comuni, i quali, in conseguenza dello sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario concesso in applicazione dell'articolo precedente, si venissero a trovare in condizioni di bilancio deficitario o di *deficit* correlativamente maggiorato, la Cassa depositi e prestiti è, per tale oggetto, autorizzata a concedere mutui ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta.

Nella concessione di tali mutui i Comuni e le Province suddette saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza per l'ottenimento di prestiti nello stesso anno.

Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato.

Art. 11.

Nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 9 può essere accordata, in pendenza delle verifiche, la sospensione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, della imposta sul reddito agrario e delle sovrimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni.

Nelle stesse zone, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà disporre la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione.

I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione.

Art. 12.

Nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 9, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può autorizzare i consorzi di bonifica a concedere lo sgravio dei contributi iscritti a ruolo, per non oltre tre rate consecutive, a decorrere dalla data del provvedimento di delimitazione.

Ai consorzi ai quali, in conseguenza dello sgravio suddetto, venissero a mancare i mezzi necessari per far fronte alle spese ordinarie di manutenzione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui, nei limiti dell'importo delle rate suddette, ai sensi dell'art. 10.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPITOLO I

Art. 13.

Nel caso in cui stabilimenti industriali danneggiati o distrutti dagli eventi straordinari riconosciuti come pubbliche calamità ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50, siano localizzati nei territori indicati dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, e appartengano ad imprese che hanno stipulato contratti di mutuo a medio termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni dei contratti stessi possono essere modificate mediante l'applicazione del tasso di interesse e della durata previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, fermo restando il termine di decorrenza dei contratti di mutuo.

Le modificazioni delle clausole dei contratti in corso sopra contemplati possono essere adottate anche dagli Istituti mutuanti non compresi tra quelli abilitati alla concessione di finanziamenti ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Nei confronti degli Istituti di credito autorizzati alla concessione dei finanziamenti di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e agli altri Istituti menzionati nel secondo comma del presente articolo, per consentire le modificazioni contrattuali di cui al primo comma, si applica l'art. 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Art. 14.

Nei territori delimitati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, alle piccole aziende commerciali e alle aziende di artigiani e di venditori ambulanti a posto fisso, distrutte o danneggiate, è esteso l'indennizzo di cui all'art. 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, da destinarsi alla ricostituzione dell'efficienza produttiva delle aziende.

Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente, autorizzata nella misura di lire 100 milioni, si provvede mediante la riduzione di pari importo della autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 e alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

CAPITOLO II

Art. 15.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a ratizzare, per una sola volta ed in non più di 5 annualità o di 10 semestralità uguali, comprensive di capitale ed interessi, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a prestiti concessi con proprie disponibilità a termini dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 30 aprile 1960.

La ratizzazione di cui al precedente comma può essere concessa agli agricoltori singoli od associati, con preferenza a coltivatori diretti e loro cooperative, le cui aziende abbiano subito, durante l'ultimo triennio, gravi danni alle colture ed ai prodotti a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche.

Sui prestiti ratizzati ai sensi del primo comma a favore di aziende agricole ricadenti nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge, potrà essere accordato, nei limiti della autorizzazione, di cui alla lettera *a*) del terzo comma del successiv art. 24, un contributo dello Stato al 3 per cento annuo costante in modo da ridurre al 3 per cento il tasso di interesse a carico delle ditte prestatarie.

Detto contributo sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze annuali o semestrali anticipate, rispettivamente il primo ottobre o il primo ottobre e il primo aprile di ciascun anno a decorrere dal 1° ottobre 1960 — alla quale data sarann riportati i debiti da ratizzare a lordo degli interessi maturati alla data medesima — sulla base di elenchi prodotti dagli Istituti ed Enti mutuanti, restando gli Istituti ed Enti medesimi responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi previsti dalla presente legge.

La ratizzazione di cui al primo comma può essere concessa, nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge, anche per le esposizioni relative a prestiti di esercizio erogati con fondi di anticipazioni dello Stato ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, e successive modificazioni, della legge 25 luglio 1957, n. 595, titolo III, e successive modificazioni, e della legge 8 agosto 1957, n. 777, alle stesse condizioni e modalità stabilite dalle leggi medesime, dai relativi regolamenti di attuazione, nonchè dalle rispettive convenzioni stipulate con Istitu ed Enti interessati.

Art. 16.

Per l'accertamento delle condizioni cui è subordinat la concessione prevista dal precedente art. 15, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, ove richiesti, rilasceranno apposite attestazioni

Alle provvidenze previste dal citato art. 15 potrann essere ammessi anche i prestiti la cui scadenza si stata prorogata a termini del secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed in applicazione di provvedimenti emanati ai sensi della legg 25 luglio 1956, n. 838, nei limiti ed alle condizioni d cui alla presente legge.

Ciascuna annualità o semestralità di rimborso degl importi ratizzati è garantita dai privilegi contemplat dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 5 luglio 1928 n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga alle norme vigenti, i privilegi legali ch assistono le operazioni autorizzate a termini della pr sente legge hanno collocazione anteriore rispetto quelli costituiti, in epoca successiva, a garanzia di pr stiti posti in essere per gli scopi di cui all'art. 2 dell legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazio ed integrazioni. Il titolo di poziorità ai fini della coll cazione dei privilegi è costituito dalla data d'iscr zione degli stessi nello schedario regionale istitui ai sensi dell'art. 37 del regolamento alla legge sul cr dito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gei naio 1928 e successive modificazioni ed integrazion

Gli Istituti speciali di credito agrario sono tenuti ad effettuare le occorrenti annotazioni allo schedario predetto nel giorno stesso di ricezione della lettera raccomandata di comunicazioni di avvenuto perfezionamento dell'operazione, compilata a cura dell'Istituto od Ente sovventore.

La tassa da bollo sulle cambiali agrarie, rilasciate a termini della presente legge, è ridotta alla misura fissa del 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire indipendentemente dalla loro scadenza o dalla durata delle operazioni.

Per la parte non in contrasto con la presente legge sono applicate le norme previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono in ammortamento alla data della presente legge, sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 15, i mutuatari possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo, e che venga prorogato di altrettante semestralità il mutuo in essere. In tale caso si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 25 luglio 1957, n. 595.

La stessa agevolazione possono chiedere gli assegnatari di terre in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, nonchè i coltivatori diretti che hanno acquistato i fondi dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina o dall'Opera Nazionale Combattenti, per le rate di riscatto o di ammortamento dovute a pagamento del prezzo dei terreni.

Art. 18

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare agli Enti di riforma fondiaria operanti nelle zone danneggiate, il corrispettivo del contributo previsto per i lavori di scavo e rimozione di materiali alluvionali sterili, di aratura e di semina eseguiti, previa autorizzazione dell'Ispettorato provinciale della agricoltura, su terreni di piccoli imprenditori agricoli, anche fuori dei rispettivi comprensori, nonchè a rimborsare le somme da essi corrisposte ai piccoli imprenditori che abbiano direttamente eseguito i lavori di cui sopra.

Le disposizioni che precedono si applicano anche per i lavori e le spese effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Le somme corrisposte agli Enti di riforma, a norma dei precedenti commi, saranno portate in detrazione del contributo di cui all'art. 1.

Dai contributi è altresì detratto il prezzo delle sementi concesse dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per la rimessa a coltura dei terreni.

Gli Enti di riforma fondiaria operanti nelle zone danneggiate, che abbiano eseguito o eseguano, per conto e a richiesta degli assegnatari, le opere e gli acquisti di cui al primo comma del presente articolo, sono ammessi a fruire dei relativi contributi.

Gli Enti medesimi possono altresì essere ammessi a fruire, per conto degli assegnatari, del contributo per le anticipazioni colturali perdute di cui all'art. 1, secondo comma.

CAPITOLO III

Art. 19.

Le norme di cui al titolo II della presente legge si applicano ai fondi danneggiati dagli eventi naturali di carattere eccezionale, nelle zone che saranno delimitate a norma dell'art. 9, e verificatisi a partire dal giugno 1958 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

La delimitazione delle zone tiene luogo delle verifiche.

Sono ridotte alla metà l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria per gli acquisti e per i contratti di appalto relativi agli investimenti e alle opere previsti dalla presente legge.

Art. 20.

I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi anche per le opere e per gli acquisti effettuati in dipendenza dell'evento dannoso e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

E' data facoltà al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9, sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

CAPITOLO IV

Art. 22.

Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevameno e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame.

CAPITOLO V

Art. 23.

I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale.

Art. 24.

I contributi e le agevolazioni creditizie e fiscali previsti dalla presente legge saranno concessi, entro i limiti e con le modalità di cui ai precedenti articoli, ai danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche verificatesi dal 1° giugno 1958 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per tale scopo è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi così ripartiti:

a) per la concessione dei contributi ed i rimborsi di cui agli artt. 1 e 18 . . . . L. 5.000 milioni

b) per le anticipazioni di cui all'art. 5 . . . . » 1.000 »

c) per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e di interesse collettivo, nonchè per il pagamento

delle spese di studio e di progettazione . . . . L. 2.000 milioni

d) per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana e per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani e per il pagamento delle relative spese di studio e di progettazione . » 1.000 »

Per attuare gli interventi di cui ai titoli II e III sono autorizzate le spese:

a) per la concessione del contributo sui prestiti di cui gli artt. 15 e 16: lire 3 miliardi in ragione di lire 600 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65;

b) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica a norma degli artt. 10 e 12: lire 3 miliardi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1989-90.

Alla spesa di lire 9 miliardi, di cui al secondo comma del presente articolo, per l'esercizio finanziario 1959-60 si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento di variazione al bilancio 1959-60.

Alla spesa di cui alla lettera a) del terzo comma del presente articolo si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1960-61:

1) mediante la riduzione di lire 350 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 667, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61;

2) mediante la riduzione di lire 180 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui agli artt. 4 e 9, lettera c), della legge 1° febbraio 1956, n. 53, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61;

3) mediante la riduzione di lire 70 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui agli artt. 6 e 11 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61.

Alla spesa di cui alla lettera b) del terzo comma del presente articolo si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge riguardante l'arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente art. 13 fa carico al fondo previsto dalla legge 30 luglio 1959, n 623.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — RUMOR — SPATARO — GONELLA — TRABUCCHI — TAVIANI — COLOMBO — ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 740.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, del territorio dei bacini montani del Rapido Gari, Monte Meta e gronde del Santa Maria Amaseno, in provincia di Frosinone, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana della Conca di Sora, già classificato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Frosinone, in data 8 gennaio 1958 per la classifica in comprensorio di bonifica montana dei bacini montani del Rapido Gari, Santa Maria Amaseno e Monte Meta, in provincia di Frosinone, estesi per ha. 92.465, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana della Conca di Sora, riclassificato come tale con decreto interministeriale del 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344;

Vista la corografia in scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 3882 in data 2 ottobre 1959 del Ministero dei lavori pubblici e n. 156970/161206 in data 28 dicembre 1959 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio dei bacini montani del Rapido Gari, Monte Meta e gronde del Santa Maria Amaseno, in provincia di Frosinone, esteso per ha. 92.465 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana della Conca di Sora; il comprensorio di bonifica montana risultante dall'ampliamento, assumerà la denominazione della « Conca di Sora, Monte Meta, Rapido Gari e gronde del Santa Maria Amaseno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1960

GRONCHI

RUMOR — TOGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 741.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, del territorio dei bacini montani dei torrenti Baganza, Parma ed Enza, ricadente in provincia di Parma, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana dell'Appennino Parmense, già classificato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le proposte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Parma in data 10 ottobre 1958 e 28 aprile 1959 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio dei bacini montani dei torrenti Baganza, Parma ed Enza ricadente in provincia di Parma, esteso per ha 36.043, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana dell'Appennino Parmense, riclassificato tale con decreto interministeriale 14 febbraio 1953 e registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 4271 in data 5 ottobre 1959 del Ministero dei lavori pubblici e n. 160423/163264 in data 25 gennaio 1960 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio dei bacini montani dei torrenti Baganza, Parma ed Enza, ricadente in provincia di Parma, esteso per ha. 36.043, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana dell'Appennino Parmense, in precedenza riclassificato, delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI

RUMOR — TOGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 742.

Modificazioni allo statuto del Consorzio universitario di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Consorzio universitario di Cagliari, approvato con regio decreto 11 gennaio 1937, n. 165;

Veduti gli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta l'istanza in data 18 dicembre 1959, con la quale il presidente del Consorzio universitario di Cagliari chiede la modifica di alcuni articoli del vigente statuto del Consorzio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Consorzio universitario di Cagliari, approvato con regio decreto 11 gennaio 1937, n. 165, è modificato come appresso:

Art. 1. — E' costituito tra il Comune, la Provincia, e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari un consorzio universitario, che ha sede presso l'Università.

Al Consorzio possono partecipare anche altri Comuni, Associazioni, Enti morali, Istituti di credito, nonchè Enti privati e privati cittadini, anche quando ciascun contribuente intenda destinare i fondi a scopi ben precisi e determinati.

Art. 2. — Il Consorzio ha per scopo di integrare l'opera dello Stato nel provvedere ai bisogni dell'Università di Cagliari e in particolar modo:

a) di sussidiare gli istituti e i laboratori delle varie Facoltà o Scuole, per acquisto di collezioni, strumenti, apparecchi, libri e ogni altro materiale scientifico e didattico;

b) creare e concorrere a creare cattedre di alta importanza scientifica;

c) promuovere e sussidiare iniziative dirette al migliore svolgimento della vita universitaria, anche nel campo pratico sociale;

d) svolgere attività edilizia relativa a costruzione di nuovi edifici, al completamento ed ampliamento di edifici esistenti ed a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 4. — I fondi del Consorzio sono costituiti:

a) dal contributo annuo di L. 2.000.000 (lire duemilioni) del comune di Cagliari;

b) dal contributo annuo di L. 3.000.000 (lire tremilioni) dalla provincia di Cagliari;

c) dal contributo annuo di L. 300.000 (lire trecentomila) della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari;

d) dai contributi annuali permanenti o a tempo limitato a più anni o anche per un solo anno di Associazioni, Comuni, Enti, ecc. (come al comma secondo dell'art. 1).

Art. 5. — Il materiale scientifico, i libri ed in genere il materiale mobile, acquistati con i fondi del Consorzio, passa in proprietà all'Università e saranno presi in carico secondo le norme vigenti.

Gli immobili che saranno costruiti dal Consorzio nello svolgimento dell'attività di cui alla lettera *d*) del-

l'art. 2 diverranno proprietà dello Stato e saranno da questo ceduti all'Università in uso perpetuo e gratuito.

Art. 8. — Il Consorzio universitario è amministrato da un Consiglio composto dal rettore dell'Università che lo presiede, dei delegati rispettivamente del Comune, della Provincia e della Camera di commercio, industria e agricoltura, di un delegato del Collegio generale dei professori e dal direttore amministrativo.

Possono far parte del Consiglio e per la durata del loro impegno finanziario anche altri delegati di contribuenti quando conferiscono una somma annua non inferiore a L. 1.000.000 (lire unmilione).

Del pari i Comuni che raggruppati raggiungano tale contributo hanno il diritto di nominare un loro rappresentante secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 10. — Il rettore della Università rappresenta il Consorzio in tutti i suoi atti e a lui spetta:

a) la formazione del bilancio preventivo e la compilazione del conto consuntivo;

b) l'erogazione degli assegni e sussidi agli Istituti e il pagamento delle altre spese in conformità delle deliberazioni del Consiglio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 743.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Montemaggiore Belsito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 ottobre 1890, n. 7192, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Montemaggiore Belsito;

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Viste le deliberazioni dei comuni di:

Caltavuturo in data 12 febbraio 1960;
Aliminusa in data 5 gennaio 1960;
Montemaggiore Belsito in data 30 gennaio 1960;
Sclafani Bagni in data 29 ottobre 1959;

Visto il parere del conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di Termini Imerese, in data 3 maggio 1960;

Visto il parere del Procuratore della Repubblica di Termini Imerese in data 30 aprile 1960;

Considerata l'irrilevante attività del predetto Archivio mandamentale che non risponde ad alcuna utilità per la popolazione;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Montemaggiore Belsito è soppresso.

Gli atti e documenti attualmente depositati in detto Archivio dovranno essere conservati nell'Archivio notarile distrettuale di Termini Imerese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 744.

Distacco della frazione Castelnuovo dal comune di Massa d'Albe e sua aggregazione a quello di Avezzano (L'Aquila).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 4 marzo e 23 novembre 1957, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Castelnuovo del comune di Massa d'Albe (L'Aquila) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Avezzano;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Massa d'Albe in data 7 giugno 1959, n. 21; del commissario prefettizio del comune di Avezzano in data 17 marzo 1958, n. 99; del Consiglio provinciale dell'Aquila in data 16 maggio 1959, numeri 28/4 e 27/3, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 1° marzo 1960, n. 229;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Castelnuovo è distaccata dal comune di Massa d'Albe ed aggregata al comune di Avezzano, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1960

GRONCHI

SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1959, n. 2090, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto successivo, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 1959 n. 211, con il quale il contingente del personale salariato non di ruolo (operai temporanei) per l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, è stato fissato in otto unità ed è stata pure determinata nella misura del venticinque per cento, in rapporto al predetto contingente, la percentuale del numero massimo dei salariati che potevano essere classificati nella 1ª categoria (operai specializzati);

Considerato che, per effetto della cessazione dal servizio di due unità di 2ª categoria, il suddetto contingente, per il periodo 1° luglio 1959-30 giugno 1960, dovrà essere rideterminato in sei unità, mentre dovrà elevarsi dal venticinque al trentaquattro per cento, la relativa percentuale del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (due operai specializzati, invariati);

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile e di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale salariato non di ruolo (operai temporanei) per l'Amministrazione centrale del Ministero della marina mercantile è fissato, per il periodo dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, in sei unità.

Art. 2.

La percentuale del numero massimo dei salariati non di ruolo che possono essere classificati nella 1ª categoria (operai specializzati), in rapporto al contingente di cui al precedente articolo, è fissata nella misura del trentaquattro per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1960
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 394. — MASSIMO

(4798)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto privato » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto privato » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4919)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1960, è stato parzialmente accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Achille Cattaneo, Fernando Cattaneo e Giuseppina Bianchi contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 1° giugno 1953 sul Parco e la Villa Cattaneo (ex Milyus) siti nello ambito del comune di Varese.

(4741)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona di Parma e Fontevivo (Parma)

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Parma, dell'estensione di ettari 300 circa, compresa nei comuni di Parma e Fontevivo, delimitata dai sottoindicati confini:

Nord: l'Autostrada del Sole;
Est: il canale Ottomulini;
Sud: la strada che attraversa il torrente Taro e che congiunge le località Eia, nella delegazione comunale di San Pancrazio Parmense e Bianconese di Fontevivo;
Ovest: la strada delle Anime, indi il torrente Recchio.

(4767)

Riduzione di superficie della zona di divieto di caccia e uccellagione di Mira (Venezia)

La zona di Mira (Venezia), di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1958, dell'estensione di ettari 750 circa, preclusa allo esercizio venatorio ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene ridotta alla superficie di ettari 455 e delimitata dai seguenti confini:

Nord: strada Romea e via Bastie;
Est: scolo Saresina e argine di conterminazione lagunare (Taglio Barbieri);
Sud: strada Cà Nova;
Ovest: strada Giare.

(4768)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con il seguente fascicolo:

Scambi con l'Estero. — Parte seconda - « Regime degli scambi ».

(4920)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Edificatrice Universal », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 luglio 1960, i poteri conferiti al gen. Alberto Tiberio, commissario governativo della Società cooperativa « Edificatrice Universal », con sede in Milano, sono stati prorogati dal 31 luglio al 30 novembre 1960.

(4850)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1960, registro n. 7, foglio n. 280, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Famiglietti Angelantonio, in data 25 maggio 1957, avverso il decreto 26 marzo 1956 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con il quale il predetto sig. Famiglietti veniva licenziato dall'impiego ai sensi del secondo comma dell'art. 27 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

(4857)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Marina di Grosseto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 luglio 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di ettari 17.78.32, sita nella spiaggia di Marina di Grosseto, riportata in catasto al foglio n. 128, particelle nn. 39-*a*, 41-*a*, 49-*b*, 87-*b*, del comune di Grosseto.

(4856)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 28 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620.60	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	619,85	620,60	620,60
$ Can.	637,03	638,40	638 —	638,50	637,10	637,24	638,50	634,50	635 —	638,25
Fr Sv.	144 —	144 —	144,15	144 —	143,98	144 —	144 —	143,92	144 —	144 —
Kr D.	90,08	90,07	90,10	90,09	90,10	90,09	90,10	90,15	90,10	90,10
Kr N.	87 —	87.02	87,02	87,01	87 —	87 —	87 —	87,20	87 —	87 —
Kr Sv.	120,22	120.24	120,28	120,265	120,25	120,20	120,24	120,07	120,24	120825
Fol.	164,59	164,59	164.59	164,555	164,55	164,57	164,54	164,40	164,61	164,52
Fr B.	12,42	12,43	12,4325	12,43375	12,415	12,44	12,43	12,10	12,43	12,425
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,75	126,66	126,50	126,66	126,66	126,35	126,66	126,66
Lst.	1742,50	1744,50	1742,80	1742,65	1742,26	1742,45	1742,50	1743,10	1742,45	1742,60
Dm. occ.	148,82	148,82	148,84	148,8275	148,81	148,82	148,825	148,80	148,82	148,82
Scell. Austr.	23,98	23,99	23,99	23,99625	24 —	23,99	23,99625	23,95	23,99	23,995

Media dei titoli del 28 luglio 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	81,45
Id. 3,50 % 1902	78,20
Id. 5 % 1935	105.35
Redimibile 3,50 % 1934	97,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % 1936	101,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	99 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,225
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	638,50
1 Franco svizzero	144 —
1 Corona danese	90,095
1 Corona norvegese	87,005
1 Corona svedese	120,252
1 Fiorino olandese	164,547
1 Franco belga	12,432
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1742,575
1 Marco germanico	148,826
1 Scellino austriaco	23,996

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1960

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1960 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA 30 GIUGNO 1959		5.508		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	3.126.219		2.624.150	
effettive — residui	220.580		627.385	
Totale		3.346.799		3.251.535
per movimento di capitali — competenza	882.425		550.389	
per movimento di capitali — residui	36.249		18.088	
Totale		918.674		568.477
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.233.271		3.210.433	
Conti correnti	10.953.335		11.017.620	
Incassi da regolare	1.942.234		1.894.940	
Altre gestioni	4.873.855		4.675.404	
Totale		21.002.695		20.798.397
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.448		1.501	
Pagamenti da regolare	169.181		289.666	
Altri crediti	9.334.639		9.865.505	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	577		214	
Totale		9.505.845		10.156.886
Totale generale incassi e pagamenti		34.779.521		34.775.295
Fondo di cassa al 30 giugno 1960				4.226
Totale a pareggio		34.779.521		34.779.521

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1960 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		4.226	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	302		
Pagamenti da regolare	163.478		
Altri crediti	1.074.276		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	38		
Totale crediti		1.238.094	
In complesso			1.242.320
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.479.753		
Conti correnti	410.576		
Incassi da regolare	111.134		
Altre gestioni	379.368		
Totale debiti			4.380.831
Situazione del Tesoro (passività)			3.138.511
Circolazione di Stato (metallica) al 30 giugno 1960 L. 75.871 milioni			

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI — *Il direttore generale del Tesoro* DI CRISTINA

(4898)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1960

ATTIVO

Oro in cassa	L.	171 794 114 062 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»	1.772.798 105 —
Cassa	»	9.941 037 994 —
Portafoglio su piazze italiane	»	424.538 209.715 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	156 042 749 —
Anticipazioni	»	79 909 150 248 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	62 257 091 275 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	59 909 174 363 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	2.064 147 359 010 —
Partite varie	»	2 516.362 727 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»	74.738 901 832 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	487 838 829 865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»	74 000 000 000 —
Spese	»	22.755.354 120 —
	L.	3.536.274.426.066 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.661.533.899.929 —
	L.	9.197.808.325.995 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	26.631.073 —
TOTALE GENERALE	L.	9.197.834.957.068 —

PASSIVO

Circolazione	L.		2.094.802.629.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		17.292.754.591 —
Depositi in conto corrente liberi	»		105.504.967.064 —
Conti correnti vincolati	»		723.416.050.301 —
Creditori diversi	»		183.214.550.011 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		309.178.900.777 —
Id. Id. - Fondo speciale art. 8 D. L. 30 giugno 1959, n. 421	»		5.000.000.000 —
Tesoro dello Stato Plusvalenza netta rivalutazione disponibilità in oro (D. L. 28 gennaio 1960, n. 14) (*)	»		62.784.799.092 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		7.360.714.240 —
Rendite del corrente esercizio	»		23.018.613.762 —
	L.		3.531.573.978.838 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	2.627.379.535 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.773.067.693 —	4.700.447.228 —
	L.		3.536.274.426.066 —
Depositanti	»		5.661.533.899.929 —
	L.		9.197.808.325.995 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		26.631.073 —
TOTALE GENERALE	L.		9.197.834.957.068 —

(*) La plusvalenza sarà destinata a rimborso di partite di debito del Tesoro verso la Banca mediante le convenzioni previste dall'art. 3 del D. L. 28 gennaio 1960, n. 14

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale PIERINI

(4928)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a nove posti di vice cancelliere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della Giustizia militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, sopracitato, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare,

Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della Giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo dei cancellieri della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito, in relazione alle esigenze di servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di vice cancelliere in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di licenza liceale o titolo equipollente.

Ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle Amministrazioni statali appartenenti al ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva, che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non superato il 30° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare ed avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento od avere l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento;

g) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione e decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i 60 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali — I Divisione del personale civile di ruolo).

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopraindicato.

Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro il diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, precisando se abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento ovvero, in mancanza, se abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento, allegando in tal caso alla domanda il certificato medico di cui al n. 6 del successivo art. 6;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere disposto, in caso di nomina, di raggiungere qualsiasi sede;

9) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 30 anni di età, di cui al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, dai territodi sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1110;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti e assimilati decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 9 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanando assorbita ogni altra elevazione spettante:

5) ad anni quaranta: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni quarantacinque: per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatesi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935 o, per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ed anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, sempre che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 nella categoria 10ª della tabella A) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci da 4 e da 6 a 11 della tabella B) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 ottobre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superata la prova orale e che intendono far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale del personale civile e affari generali — 1ª Divisione del personale civile di ruolo) entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000/Ord. IV del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. VI in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare il certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisca il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 100;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, tra questi compresi quelli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare competente.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 1ª Divisione personale civile di ruolo) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 100, del titolo di studio prescritto dal precedente articolo 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 20 anni di età, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di una delle tre Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora il concorrente sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego.

La firma dell'ufficiale o del dirigente il servizio sanitario deve essere vidimata dall'autorità militare da cui dipendono;

b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente possiede l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dalla autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovrà altresì risultare il grado e la categoria cui appartiene l'ufficiale medico.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che non siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti nn. 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito a presentarli.

I certificati di cui ai nn. 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 100, rilasciata dalle Amministrazioni di appartenenza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6 contenente l'indicazione dei giudizi compressivi riportati dall'impiego nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la loro buona condotta;

5) certificato medico.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero od ad altra Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, quale risulta modificato dall'art. 15 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447 e dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1948, n. 1448, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma e consisteranno:

1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) elementi di diritto e procedura penale militare;

b) elementi di ordinamento giudiziario militare;

2) in una prova orale su ciascuna delle materie sopra indicate e, inoltre, su elementi di diritto e procedura penale comune e di diritto amministrativo.

Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse, e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato almeno sei decimi dei voti in ciascuna materia della prova scritta.

Ogni componente la Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna materia della prova scritta e di dieci punti per ciascuna materia della prova orale, considerando come unica materia gli elementi di diritto e procedura penale militare, e, parimenti, come una sola materia, gli elementi di diritto e procedura penale comune.

La somma di tali punti, divisa per il numero dei componenti la Commissione, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

La Commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei punti riportati risultante dalla somma dei punti conseguiti in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito o di quelle che prevedono riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi menzionati aventi pensioni o assegno rinnovabile di 1ª categoria).

Le riserve di posti sopracennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superati gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 12.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di mesi sei.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1960
Registro n. 84 *Esercito, foglio n.* 236. — CESARI

(4683)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.